Comune di Smerillo

Provincia di Fermo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE N. 22 Data 05/05/2023 PARERE SU PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2023-2025

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA AVENTE PER OGGETTO L'APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATIVO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-25

In data 5 maggio 2023 il sottoscritto, Dott. Flavio Raccichini, Revisore unico dei conti del Comune di Smerillo, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/11/2021,

- vista la proposta di deliberazione n. 5 del 05/05/2023, avente per oggetto al Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025;
- visto l'art. 91 TUEL secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione;
- visto l'art. 89, comma 5 TUEL, secondo cui i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto
 dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche,
 nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e
 organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle
 funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- visti i commi 1, 18, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni che impongono alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- visti gli art. 6 e 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- vista la circolare Dipartimento funzione pubblica 28.4.2014, n. 4;
- visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
- visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
 135, e in particolare quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis;
- considerata la richiamata la Circolare n. 4 del 2015 del Ministro Madia avente oggetto: "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014" (Registrata dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2015, Reg.ne Prev. n. 3017);
- considerato l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art.
 1, comma 853, della legge n. 160/2019 che ha innovato profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale;



- visto il decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

viste le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle

amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022;

visto al riguardo il DPCM Decreto Presidenza Ministri 17 marzo 2020;

preso atto del prospetto di capacità assunzionale aggiornato e presente nella proposta di delibera di cui all'oggetto del presente parere;

preso atto che l'ente:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2021 (ultimo consuntivo approvato):
- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 2 del DL 66/2014 convertito con L.89/2014;
- ha approvato deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025;
- ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28 aprile 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Rendiconto della gestione 2022 (ultimo consuntivo approvato);
- con deliberazione di G.C. n. 12 del 10/03/2022 ha aggiornato il Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione 2023-2025;

preso atto inoltre che:

- con l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è stato introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- in data 30 giugno 2022, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- rilevato che il PIAO assorbe, tra gli altri, anche il Piano triennale dei fabbisogni di personale, che va inserito quale sotto-sezione nel nuovo strumento di programmazione strategica;
- considerato che il Comune di Smerillo ha comunque provveduto all'adozione nei termini di legge di tutti gli adempimenti che verranno assorbiti nel PIAO secondo le norme vigenti;
- visto l'allegato PIAO 2023-2025 redatto tenendo conto delle programmazioni già approvate;
- visti:
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di Contabilità
- il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006:

- rispetta il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018;
- rispetta il divieto di cui all'art. 7 comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001 di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in "prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro":
- considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;
- rilevati:
 - il permanere degli equilibri di bilancio;
 - la compatibilità economica-finanziaria della programmazione con i vincoli di bilancio;
 - il rispetto dei vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e lavoro flessibile;
 - il conseguimento dell'obiettivo del contenimento delle spese del personale;
- visti i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dal competente Responsabile, ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa al Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025.

Falconara Marittima, 05 maggio 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pag. 3 di 3